

**COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**N. 310 DI REP.**

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN  
GIULIANO MILANESE E L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI  
FARMACEUTICI E SOCIO-SANITARI PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO DI PRESCUOLA E PROLUNGAMENTO.**

L'anno duemilacinque, addì dodici del mese di dicembre nella  
residenza municipale, tra i Signori:

1. dr. Paolo Gasparini, nato a Genova il 1. giugno 1949, nella qualità  
di direttore generale, il quale interviene, ai sensi dell'art.107, terzo  
comma TUEL, in nome e per conto del Comune di San Giuliano  
Milanese (MI), con sede in via E.De Nicola 2 (P.I.00798940151);
2. Dott. MASINA Giuliano, nato a Cento il 16 Aprile 1951, in qualità di  
Direttore della Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio  
Sanitari, con sede in San Giuliano Milanese via Sanremo 3  
(P.I.11780060155), il quale interviene nel presente atto non in  
proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Azienda Speciale Servizi  
Farmaceutici e Socio Sanitari (in acronimo ASF), di seguito  
denominata anche "Il Soggetto Gestore";

**PREMESSA**

Premesso che:

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Dr. Paolo Gasparini*

ASF SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Primo, 3  
20098 S. GIULIANO MILANESE - MI  
Part. IVA 04406640155

FCC

Registrato a Milano il 5/1/06  
Agenzia delle Entrate - Milano 4

atto ~~pubblico~~ di N. 144  
~~privato~~  
esatti € 171.72

P.C.C. ALL'ORIGINALE  
S. Cristiano M. E. 18/01/06

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Paolo Gasparini

**SPESE**

€ 263,16

e 171,72

€ 434,88

€ 434,88

+) \_\_\_\_\_

-) \_\_\_\_\_

1)

2)

3

4

- 1) con deliberazione del Consiglio Comunale n.101 del 20/10/1995 si è proceduto alla trasformazione dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali in Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari ed all'approvazione del nuovo Statuto dell'Azienda;
- 2) con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 21/2/1995 e n.11 del 7/11/1996 si è proceduto al conferimento del capitale di dotazione dell'Azienda medesima;
- 3) l'art.2, lett. l) dello Statuto dell'Azienda prevede che l'ASF possa espletare, tra l'altro, la gestione di servizi di natura sociale a favore dei giovani e la gestione di asili nido;
- 4) il Comune di San Giuliano Milanese, avendo intenzione di procedere ad azioni di integrazione gestionale ed innovazione delle forme di gestione dei servizi pubblici rivolti ai giovani ed all'infanzia, con deliberazione n.168 approvata dalla Giunta Comunale in data 22/08/2005, ha assegnato all'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari di San Giuliano Milanese la gestione del servizio il servizio di pre e post scuola attualmente gestito presso le sedi scolastiche d'infanzia e primarie del territorio a partire dall'anno scolastico 2005/2006 con scadenza nell'anno scolastico 2018/20019.
- 5) il dispositivo della suddetta deliberazione prevedeva la predisposizione e la conseguente approvazione del contratto di servizio, ai sensi dell'art.4, comma 5, Legge n.95/1995, a

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Gasparini

ASF SAN GIULIANO MILANESE

Via San Pietro, 3

S. GIULIANO MILANESE - MI

Part. IVA n. 0000159

20098

regolamentazione dei rapporti tra il Soggetto Gestore e il Comune di San Giuliano Milanese e secondo le linee guida contenute nella relazione tecnico-economica predisposta dalla Azienda Speciale Servizi Farmaceutici in collaborazione con i competenti uffici comunali.

- 6) il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica cognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D. 2578/1925, del DPR n.902/1986, della Legge n.95/1995 e dell'art.114 del D.Lgs, n.267/2000;
- 7) la durata del presente contratto di servizio è pari ad anni 14 (quattordici) a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 con scadenza al termine dell'anno scolastico 2018/2019
- 8) il contratto di servizio è atto fondamentale ai sensi dell'art.4, comma 5, Legge n.95/1995;
- 9) il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche, previo accordo tra le parti. La parte, che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare all'altra parte una proposta, che evidenzi i benefici per la collettività, l'efficienza, efficacia ed economicità della proposta e i tempi di attivazione.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come sopra rappresentate

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE

D. Paolo *Barbieri*

ASF SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Remo, 3  
20098 S. GIULIANO MILANESE MI  
Tel. 02/40001155

*[Handwritten signature]*

P.C.C.

## CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE:

### ART.1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

- 1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

### ART.2 - FINALITA' DEL CONTRATTO

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto Gestore e il Comune di San Giuliano Milanese relativamente al servizio di cui al successivo articolo 3, secondo le linee guida di cui alla relazione tecnico economica approvata con deliberazione G.C. n. 168/05, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto Gestore ed il perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza.
- 2) Esso contiene le linee guida alle quali il consiglio di amministrazione del Soggetto Gestore dovrà adeguarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa.

### ART.3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il servizio oggetto dell'affidamento riguarda la gestione del Servizio prescuola e prolungamento scolastico, di seguito denominato pre-post scuola - da attivarsi presso gli spazi e secondo gli orari concordati con le istituzioni scolastiche territoriali

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Casperini

ACF SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Ruffa 3  
20090 S. GIULIANO MILANESE - MI  
PARTITA 11000000000000000000

P.C.C.



IL SEGRETARIO GENERALE  
 IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Gosporini

e l'Amministrazione Comunale - quale intervento specifico di sostegno alla famiglia in cui entrambi i genitori lavorino, al fine di garantire pari opportunità alla donna lavoratrice. Il servizio di pre-post scuola, si caratterizza quale **servizio educativo a domanda individuale erogato sulla base di un idoneo** Progetto educativo da personale qualificato in cui viene garantito un equo rapporto tra numero di bambini/educatore (1:18). Per l'anno 2005/2006 il servizio è attivato nei plessi delle scuole d'infanzia e primarie del territorio al raggiungimento dei 15 iscritti per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorino negli orari sotto specificati e con le tariffe a carico dell'utenza approvate con delibera C.C. n. 14 del 21.02.2005.

- scuole statali : pre-scuola 7.30-8.30
- post-scuola 16.30-17.30
- scuola comunale : pre-scuola 7.30-9.00
- post-scuola 16.00-17.30

Il Comune di San Giuliano Milanese mantiene la facoltà di definire annualmente, in considerazione del carattere flessibile del servizio, ed in accordo con il Soggetto Gestore, la concreta programmazione delle attività, oltre agli indirizzi generali ed i principi cui l'azione gestionale deve ispirarsi, i criteri generali di gestione, le tariffe a carico dell'utenza, la cessazione, la sospensione o riduzione del servizio o l'esecuzione di ogni altra attività od iniziativa, comprese

A.S.F. SAN GIULIANO MILANESE  
 Via S. GIULIANO, 3  
 20098 S. GIULIANO MILANESE - MI  
 P. 02/76000155

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

quelle di studio progettazione, pianificazione e consulenza che esso intendesse intraprendere o perseguire in settori contigui o connessi a quello oggetto del servizio sempre che tale affidamento non sia in contrasto con disposizioni normative inderogabili.

2) Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio oggetto del presente contratto, è stato svolto in precedenza dal Comune di San Giuliano Milanese.


3) La sede amministrativa del Servizio di pre-post scuola è ubicata presso la sede legale dell'ASF in via Sanremo 3 a San Giuliano Milanese, mentre la sede operativa del servizio viene individuata presso i locali siti negli immobili sede delle scuole d'infanzia e primarie del territorio o altre sedi ritenute opportune secondo gli accordi presi con le istituzioni scolastiche.

4) L'erogazione del servizio deve essere ispirata ai principi di imparzialità, obiettività ed eguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni del servizio, il Soggetto Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

#### **ART.4 – DURATA DEL CONTRATTO**

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Castorini

ASF SAN GIULIANO MILANESE  
Via Sanremo, 3  
20098 S. GIULIANO MILANESE (MI)  
P. IVA 11760060155

  
P.C.C.

La durata del presente contratto è pari ad anni 14 (quattordici) a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 con scadenza al termine dell'anno scolastico 2018/2019.

#### **ART.5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE**

Il Soggetto Gestore si obbliga a predisporre annualmente il progetto gestionale ed organizzativo da sottoporre all'Amministrazione comunale da elaborare in accordo con gli uffici comunali competenti e le istituzioni scolastiche sulla base delle linee d'indirizzo espresse dall'Amministrazione, privilegiando lo sviluppo di politiche integrate dell'infanzia e di continuità con i servizi pubblici comunali; si obbliga inoltre :

- a sottoporre all'Amministrazione tutte le variazioni delle modalità di gestione che dovessero essere successivamente introdotte;
- all'acquisto del materiale di consumo e quant'altro necessario alla realizzazione delle attività programmate;
- all'individuazione di personale educativo idoneo, con oneri a proprio carico, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
- Le entrate derivanti da tale gestione sono di competenza dell'ASF.

Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare al Comune ed a tutti gli enti ed organismi di controllo competenti, le situazioni che comportano l'interruzione o, comunque problematiche nella gestione

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Gasparini

UFFICIO COMUNICAZIONE MILANESE  
VIA SAN GREGORIO, 3  
20098 S. GIULIANO MILANESE - MI  
P. Gasparini





del servizio, nonché i provvedimenti necessari a ripristinare la funzionalità.

Il Soggetto Gestore si impegna inoltre a sottoporre preventivamente all'Amministrazione ogni comunicazione relativa al servizio rivolta all'utenza ed a predisporre, su richiesta dell'Amministrazione questionari di rilevazione del gradimento del servizio.

Il Soggetto Gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni sanzione prevista per legge a causa di inadempimenti del Soggetto Gestore stesso.

Per l'espletamento del servizio il Soggetto Gestore si obbliga a osservare tutte le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e D.Lgs n.242/1996.

**ART. 6 – OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE**


Il Comune è e resta titolare del servizio di pre-post scuola ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente in materia. Il Comune, attraverso gli uffici comunali competenti, si impegna a cooperare al fine del migliore espletamento del servizio da parte del Soggetto Gestore, in particolare

- a) per la definizione del progetto gestionale ed organizzativo e conseguente programmazione delle attività in attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e della normativa vigente,

IL DIRIGENTE  
Dr. Paolo Gasparini

VA SCA 40073 8  
20098 S. VINCENZO MILANESE - MI  
P. 02/47466616

Pcc.



facilitando l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso ed i rapporti di con le istituzioni scolastiche riferiti al servizio.

b) mantenendo in capo agli uffici competenti, salvo diverso successivo accordo, la gestione delle procedure di iscrizione al servizio e riscossione delle entrate che verranno trasferite al soggetto gestore entro il mese di giugno di ogni anno.

Infine, l'Ente si obbliga a trasferire, come costi sociali ex art.40 del DPR n.902/1986, art.113 bis del D.Lgs n.267/2000 e art.194, primo comma, lett. c) del D.Lgs. n.267/2000, **entro il 31 Dicembre di ogni esercizio** gli importi necessari al raggiungimento del pareggio del bilancio consolidato dell'ASF, sulla base di quanto evidenziato dal bilancio di previsione. Tale trasferimento sarà conguagliato sulle risultanze del bilancio consuntivo dell'ASF.

Tali costi, che rivestono carattere di costo sociale, ai sensi dell'art.40, terzo comma, DPR n.902/1986 e art.113 del D.Lgs. n.267/2000, saranno quantificati all'interno del Piano Programma, del Bilancio Preventivo nonché del conto consuntivo dell'esercizio.

Le parti convengono che sino a capienza dell'utile di Bilancio consolidato dell'ASF non verranno richiesti e/o riconosciuti costi sociali previsti.

**ART.7 – AMBITI TERRITORIALI**

Il servizio in esame è svolto nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese sulla base del presente contratto.

IL SINDACO COMUNALE  
IL DIRIGENTE COMUNALE

*Dr. Paolo Caspary*

ASF SAN GIULIANO MILANESE

20098-5  
Part. IVA 11750-00117

*PCC*  
*[Signature]*

#### **ART.8 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Per la gestione del servizio l'Azienda utilizzerà personale direttamente individuato dall'Azienda sulla base della normativa vigente e del progetto gestionale concordato con l'Amministrazione Comunale, garantendo il servizio di pre-post scuola in base all'orario giornaliero definito nell'ambito del calendario scolastico annuale, per 5 giorni alla settimana. Le attività di carattere amministrativo e di supporto riguardanti il personale saranno assorbite ed espletate dalla struttura aziendale.

#### **ART. 9 – CARATTERI DEL SERVIZIO**

Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, fatte salve le disposizioni di cui alla L. n.146/1990 e successive integrazioni, in materia di servizi pubblici essenziali.

#### **ART.10 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE, OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

Il Soggetto Gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Gasparini

AGF SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Remo 3  
20098 S. GIULIANO MILANESE - MI  
Part. IVA 00000000106

DCC  


che riguardino, in particolare, il servizio oggetto del presente trasferimento.

#### **ART.11 – AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Soggetto Gestore si impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, secondo le modalità e le condizioni che verranno concordate dalle parti, ulteriori servizi accessori o complementari o comunque connessi con i servizi oggetto del presente contratto.

#### **ART.12 – INIZIATIVE VOLTE A MIGLIORARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO**

Saranno definite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, secondo le modalità da concordarsi tra le parti stesse, e prevedendo le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi e le coperture finanziarie dei medesimi.

#### **ART.13 – CONTROLLO DEL SERVIZIO**

- 1) Il Comune si riserva di attivare **indagini conoscitive** (ricerche di mercato, indagini demoscopiche) finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio
- 2) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ed nei locali deputati alla gestione dei servizi, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.
- 3) Il Soggetto Gestore presta all'ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con

IL SINDACO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Gasparini



Via San Remo, 3  
20098 S. GIULIANO MILANESE - MI  
Part. IVA 11780060155

*[Handwritten signature]*

PCC

*[Handwritten mark]*

la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. Il Soggetto Gestore verrà preventivamente invitato a partecipare ai controlli suddetti, fornendo tutte le informazioni, i supporti e la documentazione utili all'effettuazione dei controlli stessi.

#### **ART.14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO**

- 1) E' vietata la cessione totale o parziale nei presente contratto, in assenza del preventivo consenso scritto del Comune, pena la risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto di tale inadempienza.
- 2) L'Azienda può, comunque, avvalersi di forniture, lavori, opere o prestazioni di servizi e di quant'altro necessario alla gestione del servizio di pre-post scuola oggetto del presente contratto di servizio.
- 3) Nel caso in cui il contratto venga ceduto ad un terzo, con il consenso scritto del Comune; il Soggetto Gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento del servizio.


#### **ART.15 - ASSICURAZIONE, DANNO A TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA**

- 1) Il Soggetto Gestore è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente e mantiene indenne il

IL DIRIGENTE GENERALE  
IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Paolo Gasparini

ASF SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Romano 3  
20098 S. GIULIANO MILANESE - MI  
Part. IVA 11780060155



- Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti la prestazione del servizio;
- 2) Il Soggetto Gestore dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la RCT se non già attivate dalle istituzioni scolastiche.
  - 3) Il Soggetto Gestore risponde del comportamento dei dipendenti nella esecuzione del servizio.
  - 4) Nei confronti dei dipendenti il Soggetto Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n. 626/1994 e D.Lgs.vo n. 242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in materia assistenziale e previdenziale.
  - 5) Il Soggetto Gestore è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

#### **ART. 16 - IMPEGNI DEL COMUNE**

- 1) L'affidamento dei servizi in esame non comporta pagamento di un canone da parte del Soggetto Gestore.
- 2) Viene mantenuta in capo al Comune la competenza per interventi non espressamente assegnati al soggetto gestore e relativi al servizio di pre-post scuola.

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Gasparini

Prof. SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Remo, 3  
20098 S. GIULIANO MILANESE - MI  
Part. IVA 1170060155

PCC

3) Il Comune si impegna a cooperare, per il migliore espletamento del servizio da parte del Soggetto Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. In particolare si impegna:

a) nel collaborare, attraverso i propri uffici amministrativi, nella programmazione e successiva realizzazione degli interventi concordati e nell'informare il Soggetto Gestore di ogni situazione che insorga e possa influire sulla gestione del servizio pubblico in esame;

b) nel facilitare l'attività di coordinamento con altri Enti per fatti o comportamenti che possano incidere sulla gestione del servizio stesso.

c) nel mantenere in capo agli uffici competenti, salvo diverso successivo accordo, la gestione delle procedure di iscrizione al servizio e riscossione delle entrate che verranno trasferite al soggetto gestore entro il mese di giugno di ogni anno.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1) Il Comune può procedere alla risoluzione del presente contratto per le seguenti cause:

a) Per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto Gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune nella persona del legale rappresentante;

IL SINDACO GENERALE  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Dr. Paolo Gasparini

VIA S. GIULIANO 13  
00100 ROMA  
PART. IVA 11280560155

PCC

b) Per cessione (anche parziale) del presente contratto, in assenza del consenso scritto del Comune;

c) Per cessazione o liquidazione del Soggetto Gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;

Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il Soggetto Gestore:

d) non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard di cui al precedente art. 3 "Oggetto del contratto";

e) abbia gestito i servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;

f) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con la stipula del presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative vigenti al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale ecc..).

2) La parte affidataria ha la facoltà di presentare contro deduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui ai sopra citati punti del presente articolo. Qualora il Soggetto Gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del disposto del presente articolo e secondo le disposizioni del codice civile in materia.

IL DIRETTORE GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Gasparini

ASF SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Remo,  
20098 S. GIULIANO MILANESE  
Part. IVA 11728806465



- 3) Qualora si verificano deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali e il Soggetto Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune per il tramite del legale rappresentante, quest'ultimo ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

**ART. 18 - FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE**

- 1) Il Comune può recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., e, quindi riscattare tutti i servizi di cui trattasi o taluni di essi, prima della scadenza prevista al punto n.7 della "Premessa"
- 2) Il recesso comporta la restituzione al Comune, ovvero al Soggetto Gestore da esso indicato, degli eventuali beni funzionali all'espletamento del servizio pubblico realizzato dal Soggetto Gestore in proprio e con oneri a carico del medesimo, previa corresponsione di una somma di denaro.
- 3) Il Comune comunicherà al Soggetto Gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di 12 (dodici) mesi.

**ART.19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 1) Ogni controversia relativa all'applicazione e esecuzione del presente contratto sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE


Dr. Paolo Gasparini

per S. GIULIANO D'ALBA

Via San Felice, 3

20098 S. GIULIANO D'ALBA - MI

Part. IVA



- Comune che deciderà quale amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
- 2) Nel caso in cui il Sindaco non riesca a comporre la controversia, le relative vertenze, qualunque sia la loro natura, saranno definite da un Collegio arbitrale nominato da ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di Presidente nominato dalle parti entro 15 giorni o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale territorialmente competente.
  - 3) Il collegio arbitrale si pronuncerà entro 90 giorni solari dalla nomina del Presidente, attraverso lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, inappellabile e con effetti obbligatori tra le parti, decidendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso.
  - 4) Il lodo viene pronunciato presso la sede del Comune.
  - 5) Ad ogni modo qualora il contratto venga risolto ai sensi del precedente art. 17, il Comune non si assume alcun obbligo nei confronti del personale in carico al Soggetto Gestore.
  - 6) Nel caso di recesso dal contratto con riscatto di cui al precedente art.18, il Comune si impegna a verificare le condizioni per l'eventuale assorbimento direttamente o tramite il nuovo Soggetto Gestore del personale assunto a tempo indeterminato dall'attuale gestore.

IL SINDACO COMUNALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Gasparini

A.S.F. SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Felice, 3  
20090 S. GIULIANO MILANESE - MI  
Part. IVA 11780060155

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

7) Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopra citati.

8) Prima della conferma dell'incarico, gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per la pronuncia del lodo.

#### **ART. 20 — SORVEGLIANZA COMUNALE**

Il Comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Soggetto Gestore.

#### **ART. 21 — PERSONALE**

1) E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di garantire il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente nei confronti dell'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo all'osservanza delle normative sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.vo n.626/1994 e successive modificazioni e integrazioni e D.lgs.vo n.242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di trattamento dei dati personali.

2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso

#### **ART. 22 GESTIONE PROVVISORIA**

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Gasparini

UFFICIO COMUNALE

20098 S. CHIARA (MI) - PIAZZA  
Part. IVA 0179000158

REC

Il Soggetto Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, su invito scritto del Comune.

#### **ART.23 - SPESE DI REGISTRAZIONE**


Le spese di registrazione del presente contratto a taxa fissa sono a carico del Soggetto Gestore.

#### **ART. 24 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

- 1) In caso di estinzione del Soggetto Gestore, gli eventuali beni materiali mobili ed immobili, nonché i beni immateriali realizzati dal Soggetto Gestore in proprio e con oneri a carico del medesimo, saranno acquisiti dal Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.
- 2) Il prezzo di cessione dei suddetti beni sarà formulato a seguito dell'espletamento delle stime peritali di cui al precedente art.16, terzo comma.
- 3) Nello stesso termine al subentrante sarà trasferito, ai sensi dell'art.2112 c.c., anche il personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto Gestore, fatte salve cause di impedimento previste dalla legge o dai contratti relativi al personale suddetto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Paolo Gasparini

A SF SAN GIULIANO MILANESE  
Via San Pietro, 9  
20098 S. GIULIANO MILANESE MI  
P.IVA 11780060155

 P.C.C.

- 4) In caso di grave disaccordo, una volta esperito il tentativo di composizione amichevole, verrà adito il Collegio Arbitrale, secondo le modalità di cui al precedente art.19.

**ART. 25 – TARIFFE**

L'Azienda, nell'espletamento del servizio di pre-post scuola si impegna ad applicare tariffe a carico dell'utenza concordate con i competenti organi comunali.

**ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede secondo quanto prevede l'art.1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana.
- 2) Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 c.c.
- 3) Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula, sono a carico del Soggetto Gestore.
- 4) Il presente contratto di servizio rappresenta, come già riportato all'art.2, le linee guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore dovrà adeguarsi, sia a livello di programmazione ex artt. 38,39 e 40 del D.P.R. n.902/1986 che di verifica della gestione operativa ex art.29 lett. e) del D.P.R. n,902/1986, nel

EL  
IL  
DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Gasparini

20038 S. GIULIANO MILANESE - MI  
P. IV. 00000195

PCC



rispetto del vigente statuto, dell'art. 114 del D.Lgs.vo n.267/2000 e  
dell'art.1710 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE

DI SAN GIULIANO MILANESE

dr. Paolo Gasparini

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'A.S.F:

dr. Giuliano Masina

San Giuliano Milanese

il 12.12.2005